

(N. 402-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CASO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 14 ottobre 1949

Rivendicazione delle tenute agricole Mastrati e Torcino e delle montagne boschive Cupamazza, Castellone e Santa Lucia da parte dei comuni di Ciorlano e Pratella (Caserta).

ONOREVOLI SENATORI. — Nobile indubbiamente è il fine che si è proposto il presentatore di questo disegno di legge. Il nostro egregio collega, commosso per le condizioni dei lavoratori agricoli della zona casertana, ha ritenuto che potessero essere accolte le loro premure per un provvedimento legislativo. Ma deve rilevarsi, in contrario, che con questo disegno di legge si verrebbe a violare l'articolo 102 della Costituzione della Repubblica, il quale vuole che la funzione giurisdizionale sia esercitata, non dal potere legislativo, ma dal potere giudiziario. Risulta, in vero, dalla relazione al progetto e dall'allegato, che sostanzialmente si tratta della rivendicazione di tenute agricole, che ha determinato tutta

una serie di contestazioni giudiziarie di atti amministrativi e di atti privati, gravi e complessi. Non risulta chiaro se tutti siano stati definiti, ma sembra che vi siano, almeno per alcune questioni, decisioni passate in cosa giudicata, che sarebbe per lo meno inopportuno manomettere legislativamente, contro uno dei principi fondamentali della giustizia, che impone il rispetto dei giudicati.

La Commissione, pertanto, astenendosi dall'esaminare il merito delle questioni prospettate, ritiene, ad unanimità, che il disegno di legge non debba avere l'approvazione del Senato.

AZARA, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È riconosciuta e dichiarata, ad ogni effetto di legge, la nullità degli atti per effetto dei quali le tenute di Mastrati e di Torcino (la prima del comune di Pratella e la seconda del comune di Ciorlano), e le montagne Cupamazza, Castellone e Santa Lucia (comune di Ciorlano) costituenti la « grande real riserva di caccia di Torcino » passarono dal Demanio dello Stato al patrimonio privato di Casa Savoia; e, in conseguenza, dichiarato improduttivo di ogni effetto giuridico l'Atto (rogito notar Campanile di Napoli del 28 luglio 1886) col quale l'immobile fu ceduto dal re Umberto ai coniugi Pignatelli-Strongoli-Baracco.

## Art. 2.

Dei beni indicati all'articolo precedente, le montagne Cupamazza, Castellone e Santa Lucia rientrano, in piena proprietà, nel demanio boschivo del Comune di Ciorlano; mentre le tenute di Mastrati e di Torcino, tornate a far parte del Demanio dello Stato, vengono cedute, rispettivamente, ai comuni di Pratella e di Ciorlano, con l'obbligo di darle in enfiteusi perpetua alle Cooperative agricole tra ex combattenti reduci e partigiani esistenti in quei Comuni oppure ad altri Enti che potranno sorgere in seguito alla progettata riforma agraria.

## Art. 3.

All'attuale proprietaria dei beni di cui all'articolo 1, Emilia Pignatelli-Strongoli fu

Luigi, è riconosciuto il diritto di essere rimborsata del valore dei beni che, per effetto del presente provvedimento, essa dovrà rilasciare con la fine della corrente annata agraria, dato che rimane risolto, per effetto della nullità comminata dal decreto-legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 156, il contratto di fitto tra essa e la ditta Bedeschi e Masini.

## Art. 4.

La somma della quale risulterà creditrice l'attuale proprietaria dei beni costituenti la ex « grande real riserva di caccia » farà carico al bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste, che se ne rimborserà col ricavato della liquidazione del patrimonio privato di Casa Savoia.

## Art. 5.

Della esecuzione della presente legge rimane incaricato e dovrà provvedervi entro il 31 dicembre 1949, il Ministero dell'agricoltura, che determinerà anche, con suo decreto, sia il valore dei beni costituenti la ex « grande real riserva di caccia di Torcino » che il canone annuo che dovranno pagare le Cooperative agricole tra ex combattenti reduci e partigiani e gli altri Enti previsti dalla futura legge sulla riforma agraria.

## Art. 6.

La presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.